



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 179/21

Roma, 03/09/2021

D.L. 118/2021 – Crisi d’impresa e risanamento aziendale

Roma 3 settembre 2021 _ È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021 il D.L. n. 118/2021 contenente “misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021.

Il provvedimento si compone di tre capi. Il primo di questi (“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, di cui si occupa la presente circolare) interviene nell’attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla emergenza epidemiologica.

Le principali novità previste nel Capo I del provvedimento riguardano:

- due differimenti di entrata in vigore di norme del Codice della crisi d’impresa;
- l’introduzione di un nuovo strumento per la composizione della crisi;
- modifiche alla legge fallimentare in materia di concordato e accordo di ristrutturazione del debito.

Sembrirebbe dalla lettura del testo che la preoccupazione del legislatore sia che le imprese in difficoltà non abbiano, ad oggi, idonei mezzi o strumenti per analizzare e comprendere la situazione in cui si trovano né per evitare che la crisi degeneri in dissesto irreversibile. Questo aspetto riguarda in particolar modo le micro, piccole e medie imprese, che rappresentano il substrato del sistema produttivo nazionale e che possono essere efficacemente sostenute se le si accompagna in un processo di presa di coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi o per raggiungere il risanamento aziendale in caso di crisi, o di insolvenza, già esistente.

In una tale cornice, l’imminente entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non è sembrata la soluzione più efficace rispetto alle attuali esigenze del sistema economico.

Questo decreto rinvia temporaneamente l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e, allo stesso tempo, dovrebbe fornire agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.

Differimenti

Viene quindi previsto il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 16 maggio 2022.

In assenza di tale differimento, il Codice della crisi di impresa sarebbe entrato in vigore dal 1° settembre 2021.

È previsto inoltre il differimento al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore del titolo II del Codice della Crisi di impresa concernente le procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Entrambe le previsioni sono state adottate in conseguenza del deterioramento della situazione economica generale, per evitare che il nuovo sistema disegnato dal predetto Codice - tra l'altro più rigido di quanto richiesto dalla direttiva EU "Insolvency" - invece di prevenire l'insolvenza si trasformi nella causa primaria di estinzione delle imprese in difficoltà

Il rinvio degli indicatori dello stato di crisi appare altresì coerente con il rinvio di un anno dell'allerta IVA ad opera del decreto Sostegni.

Nuovi strumenti per la composizione della crisi

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa

È stato quindi introdotto un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di natura stragiudiziale. Dal 15 novembre 2021 sarà possibile, in aggiunta alle altre procedure oggi esistenti, procedere con la "Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa", prevista dall'art. 2. Tale strumento è finalizzato ad agevolare il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

Tale intervento prende atto che, una volta che cesseranno le misure emergenziali per sostenere le imprese, gli effetti della crisi economica si protrarranno, ed è altresì interesse della collettività consentire a queste imprese di risanarsi e di riprendere la normale attività.

L'art. 3 prevede che la composizione negoziata viene attivata dall'impresa con la presentazione dell'istanza di nomina di un esperto indipendente

L'esperto, scelto nell'ambito di un apposito elenco e nominato ad opera di una commissione costituita presso le Camere di commercio, ha la funzione di affiancare l'imprenditore per agevolare le trattative tra l'imprenditore e i creditori per il risanamento dell'impresa. Durante la specifica procedura possono essere richieste le misure protettive del patrimonio, sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione o scioglimento e l'imprenditore mantiene la gestione dell'impresa nel cui ambito, sotto la vigilanza del Tribunale, può richiedere finanziamenti prededucibili, cedere l'azienda o suoi rami, ottenere la rideterminazione delle condizioni dei contratti (in deroga alla regola della modifica solo consensuale dei contratti), senza che si apra il concorso dei creditori.

La conclusione delle trattative (art. 11) può sfociare in un contratto, una convenzione, una moratoria, un piano di risanamento che, se sottoscritto anche dall'esperto, non necessita dell'attestazione del professionista.

All'esito delle trattative, l'imprenditore può domandare al Tribunale l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con una riduzione della percentuale di ammissibilità se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale. In alternativa, l'imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento o accedere a una procedura concorsuale.

Interessanti sono anche le misure premiali tributarie, che consistono sia in una riduzione degli oneri, per interessi e sanzioni, sia in una dilazione fino a settantadue rate.

Da un punto di vista degli effetti di tale procedura si segnala che è prevista:

- la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione del capitale sociale o perdite;
- l'esonero dall'azione revocatoria e dei reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice (art. 216, comma 3 e art. 217 L.F.) in relazione agli atti compiuti successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento delle trattative;
- l'applicazione delle misure di favore di natura fiscale relative a sanzioni, interessi e dilazioni per il pagamento dei debiti di natura tributaria.

Le fasi della composizione negoziata sono le seguenti:

Fase	Contenuto	Fonte
Verifica preliminare	Esame lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano e test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	art. 3, comma 2
Avvio	Istanza, con allegati, al segretario della CCIAA di nomina di un esperto indipendente	art. 2, comma 1 art. 4 art. 5
Accettazione da parte dell'esperto		art. 5, comma 5
Convocazione dell'imprenditore da parte dell'esperto	Valutazione dell'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento	art. 5, comma 5
Trattative	L'esperto nominato agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, che devono avvenire secondo buona fede e correttezza	art. 2, comma 2 art. 4, comma 4
Informazione scritta alle Organizzazioni Sindacali	Se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori	art. 4, comma 8
Misure protettive del patrimonio	Richiesta da parte dell'imprenditore al segretario della CCIA e ricorso al Tribunale con pubblicazione al Registro delle Imprese	art. 6, comma 1 art. 7
Sospensione obblighi di ricostituzione del capitale	Istanza dell'imprenditore	art. 8
Gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa durante la procedura	Da parte dell'imprenditore con informativa preventiva all'esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dell'esecuzione di alcuni pagamenti. L'esperto può segnalare il suo dissenso all'imprenditore ed all'organo di controllo se esistente. Se l'atto viene compiuto	art. 9

	lo stesso l'esperto può iscriverne il suo dissenso nel Registro delle Imprese	
Finanziamenti e trasferimenti di azienda o di rami	Istanza preventiva dell'imprenditore al Tribunale	art. 10
Conclusione delle trattative	Uno dei seguenti effetti: - conclusione di un contratto con uno o più creditori, di una convenzione di moratoria; - conclusione di un piano senza necessità di attestazione; - presentazione di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; - predisposizione di un piano attestato di risanamento; - presentazione di domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; - presentazione di domanda di procedura concorsuale.	art. 11
Termine (180 giorni) salvo richiesta di proroga di tutte le parti e consenso dell'esperto	Redazione di una relazione da parte dell'esperto comunicata all'imprenditore e al giudice se sono state concesse misure protettive	art. 5, comma 7 art. 5, comma 8

Anche per le imprese non fallibili è prevista una procedura di composizione negoziata per la composizione della crisi di impresa come sopra descritta il cui esito, però, può prevedere in alternativa all'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182-*bis* L.F. e alle procedure concorsuali, una delle procedure previste dalla legge n. 3/2012 (accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione dei beni) o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

L'art. 18 dispone che in caso di esito negativo delle trattative, l'impresa potrà accedere, nel caso di osservanza di tutto l'iter sopra descritto, a un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che non prevede né la nomina di un commissario giudiziale per il controllo sulla veridicità dei dati contabili e per tutte le altre verifiche prodromiche all'ammissibilità, né l'approvazione dei creditori, ma previa richiesta di parere all'esperto, solo l'omologa da parte del Tribunale se la proposta rispetta le legittime cause di prelazione, se il piano è fattibile e se la proposta non reca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa fallimentare.

Le fasi del concordato semplificato sono le seguenti:

Istanza dell'imprenditore	art. 18, comma 1
---------------------------	------------------

Domanda di omologa al Tribunale con ricorso comunicato al Pubblico Ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese	art. 18, comma 2
Il Tribunale valuta la ritualità della proposta, acquisisce il parere dell'esperto e nomina un ausiliario	art. 18, comma 3
Il Tribunale, ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori	art. 18, comma 4
Opposizione dei creditori entro dieci giorni precedenti l'udienza di omologa	art. 18, comma 4
Omologa del concordato da parte del Tribunale	art. 18, comma 5
È possibile il reclamo alla Corte di Appello entro 30 giorni	art. 18, comma 6
Contro il decreto della Corte di Appello è possibile il reclamo alla Corte di Cassazione entro 30 giorni	art. 18, comma 7

Modifiche alla legge fallimentare

Rilevanti, infine, le modifiche previste in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* L.F.) e di concordato preventivo. Esse riguardano, tra le altre:

- la procedura di omologa anche in assenza di adesione, ossia anche in presenza di voto contrario nel concordato preventivo o di mancata accettazione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (come ritenuto dalla giurisprudenza di merito oggi maggioritaria) da parte degli Enti pubblici i cui crediti debbano essere trattati con la procedura di transazione prevista dall'art. 182-*ter* L.F. (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli, INPS ed INAIL). Viene ora previsto, altresì, come indicato nel Codice, che ai predetti Enti deve essere lasciato un tempo di 90 giorni prima della valutazione sostitutiva da parte del Tribunale;
- le conseguenze di eventuali modifiche sostanziali al piano che intervengano prima o dopo la relativa omologa da parte del Tribunale;
- l'estensione degli accordi anche a creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, ricorrendo però specifiche condizioni;
- l'improcedibilità, fino al 31 dicembre 2021, dei ricorsi per risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato.